

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO *AD INTERIM*

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo", come successivamente modificato dal D.M. 12 febbraio 2021, n.51, che all'art.2 fissa i criteri per l'istituzione delle nuove rivendite, prevedendo:

- al comma 2, la distanza minima che deve avere il locale da adibire a nuova rivendita rispetto a quello della rivendita più vicina già in esercizio;
- al comma 3, il rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti;

VISTA la circolare n.28/2021 emanata con prot. n.264541/RU del 22/07/2021 con cui nel fornire indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.M. n.38/2013 dal D.M. n. 51/2021 ed al fine di garantire l'uniformità dell'azione amministrativa su tutto il territorio nazionale, è stato chiarito che nei comuni con popolazione superiore ai 1500 abitanti non potrà essere istituita un'ulteriore rivendita se la popolazione non raggiunga compiutamente un numero multiplo di 1.500;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

DT XI - BOLZANO E TRENTO
TD XI - BOZEN UND TRIENT
Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige
Amt für Monopole Trentino-Südtirol

PREMESSO che, in applicazione di quanto disposto dall'art.3 del D.M. n. 38/2013, per ciascun anno solare l'Ufficio deve adottare due piani semestrali ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza di esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate dall'art. 2 dello stesso D.M.;

PRESO ATTO delle disposizioni emanate dalla Direzione Tabacchi con nota protocollo n. 124048/RU del 27/04/2020 in merito all'applicabilità della Legge n.37/2019 ai fini della redazione dei piani semestrali;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da vagliare per l'inserimento nello schema di piano da pubblicare entro il 31/03/2022 sono soltanto quelle che sono prevenute nel semestre immediatamente precedente e che soddisfano i sopra descritti criteri;

VISTE le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute a questo Ufficio nel II semestre dell'anno 2021 di seguito riepilogate:

1. prot. n.4131/RU del 04/08/2021 per il comune di Commezzadura (TN)
2. prot. n.5372/RU del 21/10/2021 per il comune di Aldino (BZ)
3. prot. n.5954/RU del 25/11/2021 per il comune di Volano (TN)
4. prot. n.6368/RU del 14/12/2021 per il comune di Postal (BZ)

VISTI gli esiti delle istruttorie avviate a seguito delle suddette proposte dalle quali è emerso che tutte riguardano nuove istituzioni di rivendite in comuni nei quali risulta già superato il rapporto tra rivendite esistenti e popolazione residente senza che, peraltro, siano evidenziate particolari esigenze di servizio;

DETERMINA

di non predisporre, per il secondo semestre dell'anno 2022, lo schema di piano per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige, non sussistendo le condizioni previste dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AD INTERIM

Stefano Girardello

firmato digitalmente

I soggetti legittimati ai sensi dell'art. 7 o portatori di un interesse ex art. 9 della legge 241/1990 potranno presentare nel termine di 20 giorni liberi dalla data di pubblicazione del presente schema di piano, memorie scritte e documenti che saranno valutati da questa Agenzia, ove pertinenti all'oggetto del procedimento, prima dell'adozione del piano definitivo.